

INTRODUZIONE

Il mio lavoro ha ad oggetto il carcere, un mondo complesso, problematico e affascinante sotto alcuni punti di vista.

Ne affronterò l'evoluzione storica, le problematiche che da esso scaturiscono, come il sovraffollamento, le inadeguate condizioni igienico-sanitarie, il mancato rispetto della dignità del detenuto, valore inalienabile come sancito dall'art. 3 della Costituzione, fino ad arrivare ad esaminare realtà particolari come ad esempio quella del carcere di Bollate, modello unico in Italia, in cui le celle rimangono aperte per tutta la giornata; o quella di Pianosa, l'isola dove risiedeva un carcere in cui i detenuti scontavano la pena in regime di semilibertà; e ancora il carcere di Ancona Barcaglione, dove i soggetti reclusi che abbiano un fine pena non superiore a 8 anni e buone condizioni di salute, svolgono notevoli attività agricole.

Queste carceri "illustrano" un valido punto di riferimento nell'ambito delle politiche di diminuzione del tasso di recidiva, a contrasto dell'annoso problema del sovraffollamento e a garanzia dei diritti e della tutela della dignità umana. Non da ultimo un riferimento andrà all'importante ruolo svolto dai volontari, persone esterne al mondo del carcere o che ne hanno fatto parte in tempi decorsi. Mi occuperò di un tema importante, gli innocenti, vittime di errori giudiziari e aventi diritto di un risarcimento danni che non andrà mai a coprire il pregiudizio morale subito. Racconterò di casi in cui le vittime sono state accusate da persone loro vicine, per questioni legate ad interessi economici. Mantenere un contatto con i propri affetti è molto importante per il recluso ma molto spesso questo aspetto è trascurato dalle istituzioni. Il carcere mette a dura prova i soggetti reclusi, con l'insorgere di problematiche psicologiche, talvolta ignorate ma che possono condurre a danni irreversibili fino al suicidio. Contenuto di numerose polemiche è, senza dubbio, la tortura nelle carceri. Infine, un fenomeno che sembra non tramontare è quello delle confessioni estorte con la violenza, in particolare un riferimento verrà fatto ai metodi utilizzati dalla CIA.

CAPITOLO I

Il carcere nella storia

“La cella era fatta di questo: il silenzio del mondo.”¹

Sommario: 1. Il carcere nell’antichità; 2. La formazione dei primi istituti carcerari; 3. La legislazione penitenziaria dall’Unità ad oggi; 3.1. In particolare: le riforme dei primi del ‘900; 4. La legislazione penitenziaria nel regime fascista; 4.1. Le rivolte carcerarie.

1. Il carcere nell’antichità

Il giorno in cui la società organizzata, per salvaguardare la pace e la sicurezza sociale, stabilì di isolare dalla collettività coloro che avevano violato l’ordine costituito, rinchiudendoli in appositi istituti (carceri), nasceva il problema penitenziario.

Tale problema, però, fu inizialmente avvertito solo dal punto di vista della custodia o della polizia carceraria, essendo la pena intesa come vendetta sociale e mirando gli ordinamenti penali ad annullare il colpevole del reato più che a rieducarlo. In tempi remoti il carcere era quindi sostanzialmente concepito come edificio atto a custodire il reo cui doveva essere inflitta la pena prevista per il crimine commesso. Le pene potevano distinguersi in: pene corporali (fustigazione, mutilazione, tortura, morte, ecc.) o pene pecuniarie (confisca di parte o tutti i beni del reo)².

¹ PAVESE C., *Il carcere*, Einaudi, Torino, 1961.

² FESTA R., *Elementi di diritto penitenziario, l’ordinamento penitenziario e l’organizzazione degli istituti di prevenzione e pena*, II ed. Napoli, Simone, 1984, p.5.

Il diritto romano conosceva pene di carattere privatistico per i trasgressori di norme di interesse individuale da comminarsi mediante processo civile, e pene di carattere pubblicistico per i trasgressori di norme di interesse collettivo da comminarsi mediante processo penale. Le pene private erano per lo più pene pecuniarie e consistevano in una somma da versare all'offeso in risarcimento del danno subito. Le pene pubbliche variarono nel corso del tempo: la più grave rimase quella capitale, ma vennero applicate anche l'esilio, la fustigazione, le pene pecuniarie, la destinazione ai lavori forzati nelle miniere o ai giochi del circo. Il carcere non veniva mai preso in considerazione come misura coercitiva in quanto serviva in linea di principio "*ad continendos homines, non ad puniendos*". Era quindi considerato solo come mezzo di coercizione, arresto o detenzione preventiva, allo scopo di assicurare il reo alla giustizia³.

Il sistema penale medievale, basato sui criteri della vendetta privata, non fu propizio allo sviluppo del regime carcerario. Con la caduta dell'Impero Romano d'occidente, il sistema punitivo classico, basato sulla pena pubblica inflitta dallo Stato e irrogata tramite processo, non trovò più applicazione e tornò a prevalere la concezione della pena privata. La pena tendeva al risarcimento del danno o alla riparazione dell'offesa in una composizione sostitutiva della vendetta in cui il potere pubblico generalmente restava assente⁴.

Nella società feudale il carcere inteso come pena, nella forma della privazione della libertà, non esiste. Il carcere medievale, punitivo e privatistico si fonda sulla categoria etico-giuridica del "taglione", a cui si associa il concetto di espiatio, forma di vendetta basata sul criterio di pareggiare i danni derivati dal "reato". L'unico tribunale è quello del signore, solo lui emana gli ordini, a lui debbono obbedienza tutti coloro che hanno in concessione la terra o che vivono sui suoi fondi⁵. La prigionia, o meglio la detenzione, era solo un passaggio temporaneo nell'attesa dell'applicazione della pena reale, cioè la privazione nei riguardi del "colpevole" di

³ FESTA R., *Elementi di diritto penitenziario, l'ordinamento penitenziario e l'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena*, II ed. Napoli, Simone, 1984, p.6.

⁴ *Ibidem*

⁵ TMcrew, *Il carcere in Italia. La situazione nel XVI e XVII secolo*, in tmcrew.org, Tactical Media Crew è stato un collettivo di militanti attivisti/e che dal 1995 fino ai primi anni 2000 si è speso per diffondere l'utilizzo dei media fai da te.

quei beni riconosciuti universalmente come valori sociali⁶: la vita, l'integrità fisica, il denaro. La crudeltà e la spettacolarità assolvevano la funzione di deterrente nei confronti di coloro che intendevano trasgredire le regole imposte dal "signore"⁷. Nell'epoca feudale, essendo la giustizia amministrata dal "signore", le pene erano determinate in modo assai vario, secondo la volontà di questo. Le pene avevano carattere pecuniario o corporale, oltre all'esilio e alla galera, pena che prevedeva l'imbarco del reo come rematore nelle navi. Detenzione e tortura erano principalmente mezzi istruttori per ottenere la confessione dell'imputato, considerata la prova necessaria alla condanna⁸.

Nel secolo XVI si assiste ad un progressivo e sostanziale cambiamento del concetto di pena e si forma il nucleo dell'ideologia penale pre-illuminista.

A poco a poco in Inghilterra i ladri e le prostitute, insieme ai vagabondi, ai poveri e ai ragazzi abbandonati anziché essere sottoposti alle comuni sanzioni dell'epoca vengono raccolti nel palazzo di Bridewell (concesso dal sovrano) e obbligati a "riformarsi" attraverso il lavoro⁹ e la disciplina. Nasceva così nel 1557 la prima "house of correction" o "workhouse", caratterizzata dall'organizzazione rigida del tempo strutturato in gesti sempre uguali e ripetitivi¹⁰. Questa situazione europea dura fino alla chiave di volta rappresentata dalla Rivoluzione francese. Successivamente, le nuove teorie rivoluzionarie borghesi, politiche e sociali, favoriscono l'affermarsi di una nuova struttura giuridico-normativa (in Francia il codice rivoluzionario del 1791 e in Germania il codice bavarese del 1813) che stabilisce un'equivalenza tra delitto e pena cercando di sottrarre quest'ultima all'arbitrio. In questo clima vengono accolte con favore le teorie di alcuni "riformatori" inglesi, tra cui spicca Jeremy Bentham, che assegna al carcere, prioritariamente, un carattere intimidatorio¹¹ e di totale controllo al fine di

⁶ Amato Mangiameli A. C., *Arte e/o tecnica, sfide giuridiche*, Cedam editore, Padova, 2019.

⁷ Collettivo Il Mondo Capovolto, *Il carcere come paradigma del modello di sviluppo occidentale*, in digilander.libero.it.

⁸ FESTA R., *Elementi di diritto penitenziario, l'ordinamento penitenziario e l'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena*, op.cit.

⁹ MELOSSI D., PAVERINI M., *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*, Il Mulino, Bologna, 2018.

¹⁰ ANTONELLI L., *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2006.

¹¹ VOLPICELLA F., *Delle prigioni e del loro migliore ordinamento*, Stamperia e Cartiera del Fibreno, Napoli, 1838.

realizzare il ruolo produttivo e risocializzante. È il progetto Panopticon¹² basato sul “principio ispettivo” che i pochi (carcerieri) possano controllare i molti (detenuti), e il controllo possa essere esercitato su tutti gli atti del carcerato nell’arco delle ventiquattro ore giornaliere. Nasce così la nuova struttura architettonica del carcere moderno (carcere Benthaniano), fatta di “bracci” (o “raggi”) e rotonde, costruito cioè in modo che i carcerieri stando fermi nel posto di guardia posto sulla rotonda possano avere la visuale piena su un intero braccio di celle, o su più bracci (struttura a raggiera). Al contempo ogni detenuto sa che ogni suo movimento è controllato “a vista” con estrema facilità. Sul piano pratico vengono introdotte, dapprima in Inghilterra (legge del 1810 e il Goal Act del 1823) e poi in tutta Europa, alcune innovazioni: separazione tra i sessi, isolamento notturno e lavoro diurno in comune. Le condizioni di vita nelle carceri peggiorano, così come peggiorano le modalità di vita e lavoro per i poveri nelle “workhouses”.

2.La formazione dei primi istituti carcerari

Nella seconda metà del XVII secolo si realizza una delle prime esperienze carcerarie moderne: a Firenze all’interno dell’Ospizio del S. Filippo Neri per giovani abbandonati viene istituita una sezione destinata fondamentalmente a giovani di buona famiglia con problemi di disadattamento.¹³ È il primo caso di isolamento cellulare a scopo correzionale: la sezione era infatti composta da otto cellette singole in cui i giovani erano rinchiusi in isolamento giorno e notte. A Milano alla fine del XVII secolo vengono realizzati una “Casa di Correzione” e un “Ergastolo”, nella prima vi vengono rinchiusi i colpevoli di reati minori tenuti in regime di separazione cellulare; nel secondo i condannati per gravi reati che non vivono in isolamento (diverrà obbligatorio in seguito) e vengono utilizzati in lavori di pubblica utilità. A Napoli è in funzione la Vicaria: vi sono rinchiusi un migliaio di prigionieri in condizioni terribili, molto al di sotto dei livelli di sopravvivenza. Altrettanto aberranti sono le condizioni della Casa dei poveri, il cosiddetto

¹² BENTHAM J., *Panopticon ovvero la casa d’ispezione*, Marsilio, Venezia, 1983.

¹³ TmCrew, *Il carcere in Italia. La situazione nel XVI e XVII secolo*, in tmcrew.org.

“Serraglio”. A Roma nel 1770 viene realizzato il carcere cellulare del San Michele (prigione vaticana).

La detenzione, almeno fino alla metà del XVIII secolo, non era una pena, da intendersi nel senso odierno del termine, ma rappresentava un mezzo per impedire che l'imputato, in attesa di una condanna, si sottraesse alla stessa. Il carcere, quindi, non era una sede appositamente costruita per la finalità detentiva, ma un edificio, di solito attiguo al tribunale, che veniva adattato a tale scopo ed essenzialmente concepito come luogo di custodia provvisoria per imputati in attesa di giudizio o dell'esecuzione della pena. Solo verso la metà del XVIII secolo il carcere fu inteso come luogo di espiazione delle pene detentive e acquistò rilevanza sociale; ciò perché il ricorso alla pena della privazione della libertà era divenuta la sanzione prevalente che veniva applicata ai condannati. In tale epoca, ad opera soprattutto di Cesare Beccaria¹⁴ e Giovanni Howard in Inghilterra, affioravano alcuni principi innovatori che ispireranno tutti i successivi orientamenti in materia penitenziaria: - il principio della umanizzazione della pena intesa come castigo inflitto nei limiti della giustizia in proporzione al crimine commesso e non secondo l'arbitrio del giudice; - il principio della pena come mezzo di prevenzione e sicurezza sociale e non come pubblico spettacolo deterrente per la sua crudeltà. Con la pubblicazione del volume “*Dei delitti e delle pene*” di Cesare Beccaria, nel 1764, che si inseriva nel radicale processo di riforme illuministiche, si intensificò il dibattito sulla finalità della detenzione e sull'abolizione della pena di morte¹⁵. Con l'affermarsi della detenzione come pena e non come mezzo per l'esercizio della potestà punitiva, a partire dalla seconda metà del Settecento si fanno strada diverse teorie che hanno tutte in comune l'intento di razionalizzare le condizioni delle carceri e di cercare di abolirne gli aspetti più violenti (tortura e pena di morte) tipici delle società di antico regime. Questo fermento di idee generatosi nell'ambito del movimento illuminista, portò alla consapevolezza della necessità di riforme penitenziarie volte alla trasformazione delle prigioni da luoghi di infamia e crudeltà

¹⁴ De MENASCE G., LEONE G., VALSECCHI F., *Beccaria e i diritti dell'uomo*, Studium, Roma, 1964.

¹⁵ SPIRITO U., *Storia del diritto penale Italiano, da Cesare Beccaria ai giorni nostri*, III edizione, G. C. Sansoni, Firenze, 1974.

in luoghi di rigenerazione del reo¹⁶. A partire dal XVIII secolo, la dottrina giuridica illuminista ricusa il principio della pena come punizione e adotta quello della pena come rieducazione. La crudeltà che aveva caratterizzato per secoli l'istituto della detenzione, le pene corporali, il lavoro ad esaurimento, l'assenza di igiene e di luce, la negazione di un obbligo statale del vitto che dipendeva dai benefattori, la promiscuità fra detenuti per età, criminalità, recidiva, vengono meno dando luogo a spazi architettonici diversi. Non più grandi stanzoni bui, ma celle singole o per pochi detenuti, igiene e luce capovolgono il principio della segrete: ora si tratta di vedere bene il detenuto, di tenerlo il più possibile sotto osservazione. Lo Stato ha sia il diritto di recludere, sia l'obbligo di rieducare. Va innanzi tutto evitata la promiscuità. I primi tentativi sono drastici, il sistema detto filadelfiano comporta un isolamento totale. Col tempo, però, verrà messo in discussione per il rischio di indurre stati di follia. Il sistema auburniano risale, come il precedente, all'inizio del XIX secolo e prevede l'isolamento notturno con il lavoro in comune diurno; il sistema cosiddetto irlandese è misto e progressivo: dapprima l'isolamento continuo, poi notturno e lavoro diurno; seguono periodi intermedi in organizzazione agricola o industriale e infine la liberazione condizionata. Gli edifici si adattano man mano a questa evoluzione dando luogo a complessi architettonici piuttosto sofisticati¹⁷. Sulla scia di tale movimento, agli inizi dell'Ottocento studiosi di fama, fondarono in Italia la scienza delle prigioni, una scuola impegnata nella ricerca di una corretta impostazione pratica della funzione della pena detentiva. La scuola si dedicò alla soluzione del problema delle prigioni sotto un duplice profilo: - disciplinare: si ribadisce la necessità dell'isolamento, del lavoro e dell'istruzione del recluso; - architettonico: si individua un nuovo modello strutturale delle carceri, definito panottico (dalla disposizione a raggiera delle celle tutte visibili dall'occhio di un sorvegliante posto al centro). I principali sistemi penitenziari adottati durante il secolo XIX erano: - il sistema della vita in comune basato sul principio dell'unione dei detenuti, - il sistema filadelfiano (che a Filadelfia aveva trovato la sua prima applicazione), basato sul principio dell'isolamento continuo (diurno e notturno) e assoluto dei detenuti, - il sistema auburniano (dal carcere di Auburn, vicino a New

¹⁶ FESTA R., *Elementi di diritto penitenziario, l'ordinamento penitenziario e l'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena*, op.cit.

¹⁷ AMBROSETTI M., *Storia della città, Panopticon*, Articolo 24, Luglio 2005.

York, ove era stato sperimentato per la prima volta) basato sul principio dell'isolamento notturno in cella, durante i pasti e il riposo ma che consentiva il lavoro diurno in comune sia pure con l'obbligo del silenzio. Tra questi si collocano poi soluzioni intermedie quali il sistema misto inglese e quello progressivo irlandese¹⁸. Tuttavia, durante tutto il periodo che va sino all'Unità e anche oltre, a parte la lenta costruzione di poche carceri giudiziarie cellulari, le case di pena continuano a venire gestite secondo l'arcaico sistema della vita in comune¹⁹.

L'impegno dei giuristi e degli operatori del settore si concretò tra il 1872 e il 1930 in una serie di congressi internazionali che portò all'attenzione dei tecnici e del pubblico in generale il problema delle carceri. Attraverso questi congressi, la realtà penitenziaria, a lungo trascurata dai cultori del diritto penale che non la ritenevano degna del rigore di scienza penalistica, si elevava gradualmente a scienza penitenziaria, dando luogo al diritto penitenziario come branca autonoma del diritto pubblico. Il 6 novembre 1890 viene istituita la prima Commissione Penitenziaria Internazionale, nel 1929 una seconda Commissione Internazionale Penale e Penitenziaria. Nel corso dei lavori delle commissioni venne ufficialmente riconosciuta l'esistenza di un diritto penitenziario²⁰.

3.La legislazione penitenziaria dall'Unità ad oggi

Raggiunta l'Unità si avvertì in Italia la necessità di raccogliere e uniformare, in maniera organica e sistematica, tutta la legislazione vigente in ogni settore del diritto e anche per il diritto penitenziario fu avvertita la stessa esigenza. Dopo l'estensione del codice penale sardo a tutte le province italiane, il Governo nell'arco di due anni emanò cinque nuovi regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, così classificati: - bagni penali (regio decreto 19 settembre 1860), - carceri giudiziarie (regio decreto 27 gennaio 1861, n. 4681), - case di pena (regio decreto 13 gennaio 1862, n. 413), - case di relegazione (regio decreto 28

¹⁸ NEPPI MODONA G., *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, Vol. V/2 Documenti, Einaudi, Torino, 1973, p.1909-1910.


¹⁹ *Ibidem*

²⁰ FESTA R., *Elementi di diritto penitenziario, l'ordinamento penitenziario e l'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena*, II ed., Simone, Napoli, 1984, pp.9-10.

agosto 1862, n. 813), - case di custodia (regio decreto 27 novembre 1862, n. 1018). Ogni regolamento disciplinava il funzionamento degli istituti e gli organici del personale di custodia e amministrativo²¹. Le case di pena, di relegazione, di custodia e le carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell'interno. I bagni penali, dipendenti dal ministero della marina, nei quali, dal 1865, si scontavano quasi esclusivamente pene per i delitti comuni, dal 1° gennaio 1867 passarono anch'essi sotto la dipendenza del ministero dell'interno, per effetto del regio decreto del 29 novembre 1866, n. 3411. Le carceri giudiziarie erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito. Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane²².

²¹BORZACCHIELLO A., *LA GRANDE RIFORMA. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, in museocrimologico.it.

²²NOTARFRANCESCO D., GIORDANO V., *L'edilizia penitenziaria tra "vecchi" e "nuovi" spazi della pena*, in giustizia.it.



Sede del Bagno Penale di Orbetello. All'inizio del XIX secolo in Toscana i lavori forzati costituivano la modalità principale di esecuzione delle pene, di solito in bagni penali, mentre la normale carcerazione era limitata a periodi molto brevi.

Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l'imposizione continua del silenzio assoluto. Il regolamento istituiva una commissione visitatrice, con funzioni di controllo e consultiva, composta da: sindaco, procuratore del re, parroco, quattro cittadini nominati dal consiglio comunale. La commissione esercitava il controllo su vitto, materiale, salubrità degli ambienti, disciplina, lavorazioni, distribuzione del guadagno ai detenuti, istruzione religiosa, riforma morale, condotta dei guardiani verso i detenuti. Sulle infrazioni rilevate e per i provvedimenti da adottare la commissione riferiva all'autorità amministrativa delle carceri o direttamente al ministro dell'interno²³. Nel 1861 con regio decreto 9 ottobre 1861, n. 255 fu istituita la

²³ BORZACCHIELLO A., *LA GRANDE RIFORMA. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*", in museocriminologico.it.

Direzione generale delle carceri dipendente dal ministero dell'interno, in sostituzione dell'Ispettorato generale delle carceri, vecchia divisione del ministero, creata nel 1849 dal Regno sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale. Primo direttore generale delle carceri del Regno d'Italia fu nominato, nel 1861, l'avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. Con decreto del 17 novembre 1869, le divisioni della Direzione generale (intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali) furono riorganizzate sulla base delle materie di pertinenza: divisione VII del personale; divisione VIII del servizio economico e delle manifatture; divisione IX, dei fabbricati, trasporti ed affari diversi. Fu inoltre creato un ufficio di gabinetto per gli affari riservati²⁴.

Nel 1889 venne emanato il Codice penale Zanardelli, entrato in vigore il 1° gennaio 1890, che sostituì il Codice penale sardo emanato nel 1859 ed esteso a tutte le province italiane, ad eccezione della Toscana, dopo l'Unità. Al 1889 risale anche la prima legge relativa all'edilizia penitenziaria e agli stanziamenti di bilancio per farvi fronte (legge 14 luglio 1889, n. 6165). Gli istituti realizzati in questo periodo si ispirarono al modello indicato da Crispi, portando alla formazione di una nuova tipologia carceraria caratterizzata dal sistema cellulare. Nel 1890 le dimensioni delle celle venivano fissate dal Consiglio Superiore di Sanità in m. 2,10 x 4 x h 3,30, mentre le dimensioni dei "cubicoli" erano stabilite in m. 1,40 x 2,40 x h 3,30. Solo qualche tempo dopo, con la riforma del 1932 ed a seguito delle vivaci campagne avviate sin dal 1921 contro la segregazione cellulare, sarà introdotto il sistema dei "camerotti", che consentirà la convivenza da tre a sette detenuti in unità di dimensioni più ampie (25 mq. per posto letto). La riforma penitenziaria del 1889 ebbe il merito di porsi il problema della disponibilità delle strutture. A tal fine si prevedeva di reperire i proventi necessari per l'edilizia penitenziaria dalle lavorazioni carcerarie, dalla vendita di alcuni immobili e da economie realizzate su altri capitoli di bilancio dell'amministrazione carceraria che, all'epoca, gestiva direttamente la sua edilizia disponendo, a tal fine, di un proprio ufficio tecnico che il direttore generale Beltrani Scalia aveva organizzato già nel 1888 redigendone

²⁴DI SOMMA E., *Dalla Direzione Generale delle Carceri al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*, in *polizia-penitenziaria.it*.